

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1968-A)

RELAZIONE DELLA 4^a COMMISSIONE PERMANENTE (DIFESA)

(RELATORE FALLUCCHI)

Comunicata alla Presidenza il 26 luglio 1982

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428,
recante misure urgenti per assicurare l'impiego di aeromobili
militari nell'azione di prevenzione e di spegnimento
degli incendi

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

dal Ministro della Difesa

e dal Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

e col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 LUGLIO 1982

ONOREVOLI SENATORI. — Premetto che il decreto-legge di cui si raccomanda la conversione ha superato positivamente l'esame del Senato per quanto riguarda la sua ammissibilità ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento, avendo la 1^a Commissione permanente e l'Aula, nella seduta del 15 luglio, riconosciuto la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 77 della Costituzione.

Il decreto-legge trae ragione dall'esigenza (indilazionabile per la grave situazione determinata dall'ondata di caldo nel Paese) di potenziare le capacità operative dei servizi di protezione civile e l'azione di prevenzione e spegnimento degli incendi. Tale potenziamento viene conseguito attraverso l'attivazione di procedure di spesa accelerate rispetto a quelle ordinarie, assolutamente necessarie sia per consentire l'impiego immediato di numerosi aeromobili militari (oggi inutilizzati per mancanza di fondi) sia per dare la possibilità al Ministro della protezione civile di erogare i mezzi finanziari necessari per mobilitare tutti gli altri strumenti occorrenti di protezione civile.

Il meccanismo previsto per far fronte agli oneri finanziari è la costituzione di un apposito fondo presso la Presidenza del Consiglio, alimentato con 20 miliardi attinti al bilancio della Difesa e con altri 20 miliardi derivanti dai residui esistenti sul Fondo commissariale di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 776 del 1980, convertito nella legge 22 dicembre 1980, n. 874.

La Commissione difesa non ha condiviso le due osservazioni che la Commissione bilancio ha espresso nel parere favorevole sul provvedimento, con riferimento, la prima, ad una supposta « sproporzione » della somma di 40 miliardi rispetto alle finalità perseguite e con riguardo, la seconda, ad una pretesa « macchinosità » della procedura di cui al penultimo comma dell'articolo 2.

È da osservare in proposito (come è stato già rilevato dal ministro Lagorio e dal sottoscritto in Commissione) che gli alti costi finanziari dei mezzi e gli impegni di spesa occorrenti per far fronte alle esigenze cui si intende provvedere (acquisto di ritardante, di moduli e altri materiali aeronautici, mantenimento della piena operatività delle linee di volo, spese per gli altri servizi di protezione civile) sono tali da far ritenere la somma stanziata tutt'altro che sproporzionata rispetto agli obiettivi degli interventi.

Quanto, poi, al meccanismo rappresentato dal « Fondo per la protezione civile » esso appare, innanzitutto, necessitato in relazione alla circostanza che non è possibile prevedere in anticipo le esigenze ed individuare, di conseguenza, direttamente nel provvedimento le singole specifiche amministrazioni cui riversare gli stanziamenti necessari. Tale sistema, comunque, può ritenersi adeguato alla situazione cui si intende far fronte, poichè (nei limiti del controllo della spesa con la rendicontazione successiva alla Corte dei conti) consente una maggiore flessibilità nella gestione dei flussi finanziari occorrenti ed inoltre offre al Ministro per la protezione civile la possibilità di assegnare i fondi necessari ai vari Dicasteri a seconda delle esigenze che vengono man mano a manifestarsi.

La Commissione ha ritenuto, inoltre, di dover proporre un ulteriore strumento di controllo sulla regolare ed efficiente gestione del Fondo prevedendo una relazione che il Ministro per la protezione civile dovrà rendere al Parlamento entro la fine di ogni anno.

Il relatore è convinto poi di dover insistere su una sua proposta volta a sostituire l'attuale titolo del decreto con quello di: « Misure urgenti per la protezione civile ».

Il predetto emendamento appare necessario per rendere il titolo coerente con il cor-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

po dell'articolato, atteso che l'articolo 1 del testo prevede non soltanto misure per assicurare l'impiego di aeromobili militari, ma anche provvedimenti relativi a tutte le altre attività di competenza del Ministro della protezione civile, come, ad esempio, l'acquisto di mezzi ed equipaggiamento per il Cor-

po forestale dello Stato (apparecchi ricetrasmittenti per il collegamento con gli aerei, eccetera) in relazione ai compiti dallo stesso svolti nell'azione di spegnimento degli incendi.

FALLUCCHI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore MANCINO)

21 luglio 1982

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO. PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore D'AMELIO)

21 luglio 1982

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime per quanto di propria competenza, parere favorevole osservando quanto segue.

La somma di 40 miliardi, prevista nel provvedimento, sembra sproporzionata rispetto alle finalità precisate nella relazione al disegno di legge di conversione.

Lo stesso meccanismo costituito dal « Fondo per la protezione civile » sembra in realtà non corrispondere alle richiamate neces-

sità ed urgenze cui intende far fronte il decreto-legge in titolo, solo che si rifletta sulla macchinosità della procedura prevista dal penultimo comma dell'articolo 2, in cui si prevedono la possibilità di preventivi accordi con le amministrazioni statali competenti in ragione delle loro funzioni istituzionali ed il trasferimento di risorse dal fondo prima menzionato ai singoli stati di previsione della spesa per far fronte poi agli interventi concordati.

Sembra quindi opportuno semplificare tutto il meccanismo di utilizzazione delle risorse previste dal decreto-legge.

**EMENDAMENTI
PROPOSTI DALLA COMMISSIONE**

AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Art. 2.

Dopo il quarto, inserire il seguente comma:

« Il Governo presenta annualmente una relazione al Parlamento sull'attuazione delle presenti norme ».

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, recante misure urgenti per assicurare l'impiego di aeromobili militari nell'azione di prevenzione e di spegnimento degli incendi.

Decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 13 luglio 1982.

Misure urgenti per assicurare l'impiego di aeromobili militari nell'azione di prevenzione e di spegnimento degli incendi

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere al potenziamento delle capacità operative dei servizi di protezione civile nell'azione di prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 luglio 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della difesa e per il coordinamento della protezione civile, di concerto con il Ministro dell'interno, dell'agricoltura e delle foreste e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nel settimo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, così come modificato dalla legge di conversione 29 aprile 1982, n. 187, si applicano anche ai contratti ed alle altre spese in economia da effettuarsi in relazione alle esigenze connesse all'attività di concorso esplicate dalle Forze armate nella prevenzione e nello spegnimento degli incendi sul territorio nazionale.

Le stesse disposizioni si applicano anche ai contratti ed alle spese in economia da effettuarsi in ordine alle attività di protezione civile svolte dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, il quale vi provvede con le modalità e i criteri di cui al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187.

Art. 2.

Per far fronte agli oneri derivanti dalla attuazione del presente decreto è costituito nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri il « Fondo per la protezione civile ».

Il Fondo è alimentato quanto a lire 20.000 milioni mediante corrispondente riduzione del capitolo 4071 dello stato di previsione del

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ministero della difesa per l'anno 1982 e, quanto a lire 20.000 milioni, mediante assegnazione a carico del Fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874.

I contratti e le spese autorizzate sono soggette al controllo successivo della Corte dei conti. A tal fine entro il mese di ottobre di ogni anno il rendiconto della gestione dell'anno precedente viene trasmesso alla ragioneria centrale presso il Ministero del tesoro, che, verificata la legalità della spesa e la regolarità della documentazione, lo inoltra alla Corte dei conti.

Nella prima attuazione del presente decreto il rendiconto della gestione è presentato entro il 31 dicembre 1982.

Le disponibilità del Fondo affluiscono ad apposita contabilità speciale istituita presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma, ai sensi dell'articolo 585 del regolamento di contabilità dello Stato e dell'articolo 1223, lettera *b*), delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro.

I relativi ordini di pagamento sono emessi a firma del Ministro per la protezione civile o di uno o più suoi delegati.

Il Ministro per la protezione civile, nei casi di necessità ed urgenza, concorda con le amministrazioni statali competenti in ragione delle loro funzioni istituzionali le rispettive modalità di intervento e trasferisce dal Fondo di cui al primo comma del presente articolo sui singoli stati di previsione delle spese le risorse occorrenti.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1982

PERTINI

SPADOLINI — LAGORIO — ZAMBERLET-
TI — ROGNONI — BARTOLOMEI —
ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA